



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI N. 3 AUTOMEZZI DI SERVIZIO
E CONTESTUALE RITIRO DI N. 4 VETTURE USATE**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura**
- Art. 2 - Quantità e caratteristiche degli autoveicoli da fornire**
- Art. 3 - Dotazioni generali**
- Art. 4 - Provenienza automezzi**
- Art. 5 - Produzione veicoli**
- Art. 6 - Mezzi da alienare**
- Art. 7 - Consegna veicoli nuovi e ritiro mezzi usati**
- Art. 8 – Garanzie sulla fornitura**
- Art. 9 – Penalità**
- Art. 10 - Garanzia fidejussoria**
- Art. 11 - Invariabilità dei prezzi contrattuali**
- Art. 12 – Collaudo della fornitura**
- Art. 13 - Risoluzione**
- Art. 14 - Pagamento**
- Art. 15 - Divieto di cessione di contratto e subappalto**
- Art. 16 - Spese**
- Art. 17 - Foro competente**
- Art. 18 - Trattamento dati**
- Art. 19 - Rinvio**

Art. 1 - Oggetto e importo della fornitura.

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di n. 3 autovetture di servizio, aventi le caratteristiche dettagliatamente descritte nel successivo articolo 2), per un importo complessivo di Euro 56.665,00, oltre Iva, e ritiro di n. 4 autovetture usate di cui all'art. 6);

Art. 2- Quantità e caratteristiche degli autoveicoli da fornire.

Dovranno essere fornite n. 3 autovetture, di nuova produzione e immatricolate successivamente alla data di aggiudicazione della gara. Le vetture fornite dovranno possedere le caratteristiche minime di seguito indicate:

2.a) fornitura di n. 2 autovetture, di media cilindrata, da destinare alla sede centrale di Legnaro (PD):

- | | |
|---------------------------|---|
| - Motore: - cilindrata cc | 1900 |
| - potenza kw | 110 |
| - alimentazione | diesel c/turbocompressore a iniezione diretta (common rail o iniettori-pompa) |
| - Trazione | anteriore |
| - Sospensioni | a ruote indipendenti |
| - Sterzo | servoassistito |
| - Freni | anteriori a disco e posteriori a disco o a tamburo + ABS |
| - Cambio: marce | 5 + R |
| - Passo cm | 270 |
| - Carrozzeria: - tipo | berlina |
| - colore | metallizzato a scelta dell'Amministrazione |
| - posti | 5 |
| - porte | 4 |
| - sedile guidatore | dotato di regolazione lombare ed in altezza |
| - sedili posteriori | schienale abbattibile |
| - bagagliaio | capacità dmc 500/1500 |
- Dotazioni particolari:
- climatizzatore con filtro antipolline
 - specchietti retrovisori esterni dx/sx regolabili e riscaldabili elettricamente
 - alzacristalli comandati elettricamente
 - tergilavalunotto posteriore
 - airbag lato guida e passeggero
 - antifurto elettronico
 - vetri atermici
 - fari fendinebbia
 - autoradio c/lettore CD
 - chiusura porte centralizzata
 - volante regolabile in altezza e profondità

- sensore di parcheggio posteriore
- estintore kg 2 installato a bordo
- filtro antiparticolato
- rispetto minimo normativa su emissioni gassose “Euro 4”

2.b) fornitura di n. 1 autovettura, di tipo operativo, da destinare la Centro per la Viticoltura di Conegliano (TV):

- Motore: - cilindrata cc 1240
- potenza kw 55
- alimentazione diesel c/turbocompressore a iniezione diretta (common rail o iniettori-pompa)
- Trazione anteriore
controllo elettronico di stabilità
controllo elettronico di trazione
- Sospensioni a ruote indipendenti
- Sterzo servoassistito
- Freni anteriori a disco e posteriori a disco o a tamburo + ABS
- Cambio: marce 5 + R
- Passo cm 250
- Carrozzeria: - tipo berlina
- colore bianco
- posti 5
- porte 5
- sedile guidatore dotato di sistema di regolazione lombare
- sedili posteriori ribaltabili
- Dotazioni particolari:
 - climatizzatore
 - specchietto retrovisore esterno dx
 - alzacristalli anteriori comandati elettricamente
 - tergilavalunotto posteriore
 - airbag lato guida e passeggero
 - vetri atermici
 - fari fendinebbia
 - autoradio con lettore CD
 - chiusura porte centralizzata
 - volante regolabile in altezza
 - sensore parcheggio posteriore
 - estintore kg 2 installato a bordo
 - filtro antiparticolato
 - rispetto minimo normativa su emissioni gassose “Euro 4”

Art. 3 – Dotazioni generali

Tutti i veicoli dovranno essere dotati dei seguenti accessori:

- Triangolo – omologazione europea
- Ruota di scorta di dimensioni normali
- Cassetta di pronto soccorso
- Set lampade di scorta completo
- giubbotto retroriflettente.

Art. 4 – Provenienza automezzi

1. Tutti i mezzi forniti dovranno provenire direttamente dalla rete ufficiale di commercializzazione del produttore degli stessi.
2. Tutti i mezzi forniti dovranno essere in regola con la legislazione italiana e comunitaria circa l'immatricolazione e la circolazione su strada.
3. Tutti i veicoli dovranno essere di nuova produzione e immatricolazione.

Art. 5 – Produzione veicoli

1. I mezzi proposti dovranno essere relativi a modelli di recente produzione e, all'atto di presentazione dell'offerta, risultare ancora in produzione presso la casa costruttrice.
2. I mezzi proposti devono essere individuabili nei listini prezzi delle auto nuove riportati sulle riviste specializzate del settore automobilistico edite successivamente al mese di Ottobre 2007.

Art. 6 – Mezzi da alienare.

La ditta aggiudicataria dovrà acquistare i veicoli di seguito indicati, di proprietà di Veneto Agricoltura. I veicoli usati vengono ceduti allo stato in cui si trovano e Veneto Agricoltura non assume alcun obbligo in merito al loro funzionamento. Il ritiro dovrà avvenire a cura e spese dell'aggiudicatario dalle sedi presso le quali sono ubicati, come indicato a fianco di ciascun mezzo sottoriportato. La stessa ditta dovrà anche accollarsi gli oneri per il passaggio di proprietà ed ogni altro onere necessario al trasferimento dei mezzi:

6.1) ALFA ROMEO 164

- Targa AL146TZ
- anno di immatricolazione 1996
- percorrenza c.a km 140.000
- ubicazione Sede centrale – Agripolis – Legnaro (PD)
– Viale dell'Università, 14 (rif. sig. Cremona)
Tel. 049/8293711 – Fax. 049/8293815
- particolarità: non funzionante

6.2) FIAT Marea sw

- Targa BR275RM
- anno di immatricolazione 2001
- percorrenza c.a km 145.000
- ubicazione Sede centrale – Agripolis – Legnaro (PD)
– Viale dell'Università, 14 (rif. sig. Cremona)
Tel. 049/8293711 – Fax. 049/8293815
- particolarità: non revisionata, non funzionante

6.3) FIAT Punto TD

- Targa BE263LT
- anno di immatricolazione 1999
- percorrenza c.a km 110.000
- ubicazione Sede centrale – Agripolis – Legnaro (PD)
– Viale dell’Università, 14 (rif. sig. Cremona)
Tel. 049/8293711 – Fax. 049/8293815
- particolarità: non funzionante

6.4) Renault Clio

- Targa AJ948SP
- anno di immatricolazione 1995
- percorrenza c.a km 150.000
- ubicazione Az. Sperim. Vallevecchia – Lugugnana (VE)
- Via Dossetto, 3 – Loc. Brussa (rif. sig. Barbieri)
- tel. 0421/81488 – fax. 0421/218189
- particolarità: non revisionata, non funzionante

Art. 7 - Consegna veicoli nuovi e ritiro mezzi usati.

La consegna dei mezzi nuovi ed il ritiro di quelli usati dovranno essere completati a totale cura e spese della ditta aggiudicataria presso le sedi di Veneto Agricoltura ed entro i termini di seguito indicati, calcolati in giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordinazione:

- a – consegna autovetture nuove : 60 (sessanta) giorni;
- b - ritiro automezzi usati 60 (sessanta) giorni, periodo entro il quale dovrà essere formalizzato il passaggio di proprietà dei veicoli stessi,

da effettuarsi con le seguenti modalità:

- sede centrale di Legnaro (PD) – Viale dell’Università, 14 (Agripolis): consegna di n. 3 vetture nuove e ritiro di n. 3 autovetture usate
- sede di Lugugnana (VE), Via Dossetto, 3 – Loc. Brussa: ritiro di n. 1 vettura usata (Renault Clio);

Art. 8 – Garanzie sulla fornitura

La ditta fornitrice dovrà garantire gli automezzi consegnati da tutti i guasti e gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di effettiva consegna. La ditta pertanto è obbligata ad eliminare a proprie spese, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’Azienda, tutti i guasti e i difetti, manifestati durante tale periodo dagli automezzi forniti.

Qualora, trascorso il termine citato, la ditta non abbia provveduto ad eliminare i difetti rilevati, l’Azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese i lavori necessari per eliminarli addebitandone l’importo alla ditta aggiudicataria.

Art. 9 – Penalità

Le inadempienze agli obblighi di cui al presente capitolato comportano l'applicazione di penalità previa contestazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nei modi seguenti:

- a) nel caso di ritardo della consegna, la penalità dell'1% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo del prezzo di ogni veicolo consegnato in ritardo;
- b) nel caso di ritardo del ritiro dei mezzi usati, la penale del 2% per ogni decade maturata di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo dei veicoli ritirati in ritardo;
- c) ove il ritardo, sia per quanto riguarda la consegna degli autoveicoli nuovi che il ritiro di quelli usati, superi i sessanta giorni dalla data di scadenza dell'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione versata;
- d) nel caso in cui gli automezzi forniti siano privi della dotazioni di cui dall'art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, se la ditta aggiudicataria non provvede entro 10 (dieci) giorni a fornire il materiale mancante, di procedere direttamente all'acquisto addebitando, mediante trattenuta sui pagamenti, l'intera spesa da effettuare, comminando altresì una penale di Euro 25,00 per ogni articolo mancante.

Art. 10 – Garanzia fidejussoria

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivati da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime nonché dell'applicazione delle penali, l'Appaltatore deve prestare, nei modi stabiliti dal disciplinare di gara, una garanzia fidejussoria per il 10% dell'importo del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare, entro 15 giorni, la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Invariabilità dei prezzi contrattuali.

I corrispettivi di aggiudicazione dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Art. 12 – Collaudo della fornitura.

1) L'Azienda procede al collaudo degli autoveicoli consegnati subito dopo la loro consegna.

Il collaudo ha lo scopo di constatare che gli autoveicoli consegnati presentino tutte le caratteristiche richieste dall'Azienda e dichiarate dalla ditta sulla scorta della documentazione fornita. Ove le conclusioni fossero negative, gli automezzi verranno rifiutati.

2) La ditta avrà l'obbligo di ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e di sostituirli con altri idonei, ovvero di provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate a proprie cura e spese entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta effettuata anche a mezzo fax.

Si rammenta che la consegna di autoveicoli non conformi a quanto previsto dal presente capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna, pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle penalità previste dal precedente art. 9.

Art. 13– Risoluzione

Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, qualora ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) frode grave e negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa;
- b) cessione della ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) subappalto, nei casi di divieto posti dal presente capitolato;
- d) ritardi nella consegna degli autoveicoli superiori a 60 (sessanta) giorni;
- e) rifiuto degli autoveicoli per due volte nel corso dei collaudi.

Art. 14 – Pagamento

I corrispettivi dovuti all'impresa aggiudicataria per le forniture eseguite, dedotto l'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente maturati, saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, al completamento del collaudo delle forniture, a seguito della presentazione di regolari fatture. L'Azienda procederà al pagamento delle forniture senza spese, entro 60 giorni dal collaudo con esito positivo delle stesse, presso lo sportello della Banca cassiere di Veneto Agricoltura, o, a richiesta e con oneri a carico del Fornitore, a mezzo di accredito sul conto corrente dallo stesso indicato.

Tutte le fatture saranno intestate a: Veneto Agricoltura, Viale dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD).

Art. 15 – Divieto di cessione di contratto e subappalto.

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare o cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il consenso scritto di Veneto Agricoltura.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16 - Spese

- a) Qualsiasi spesa inerente la fornitura (compresi il ritiro e il trasferimento di proprietà degli automezzi usati) o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.
- b) Per quanto riguarda l'Iva, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, che non possa venire risolta in via amichevole o arbitrale sarà competente il Foro di Padova con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 18 – Trattamento dati.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Veneto Agricoltura. Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

Art. 19 – Rinvio.

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.

- o - o - o - 0 - o - o - o -